



Sent. n.30/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

dott. Anna Bombino	Presidente f.f.
dott. Massimo Balestieri	Consigliere
dott. Angelo Maria Quaglini	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80089**
del registro di segreteria, promosso a istanza della
Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale
per la Regione Lazio nei confronti di **X X**
, nata a Roma l'11.10.1981 (c.f. -----) ed
ivi residente alla -----,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Emanuele Barbuto
(c.f. BRBMNL72A01H501W, pec
emanuelebarbuto@ordineavvocatiroma.org ed Emanuela
Fancelli (c.f. FNCMNL79D70H501FA), pec
emanuelafancelli@ordineavvocatiroma.org, con
elezione di domicilio presso il loro studio in Roma,
Lungotevere di Pietrapapa n. 95;

VISTO l'atto di citazione e tutti gli atti di causa;
UDITI nella pubblica udienza del 14 dicembre 2023 il
Consigliere relatore dott. Angelo Maria Quaglini, il
Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dott.ssa
Maria Teresa D'Urso e l'Avv. Emanuele Barbuto per la
convenuta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 12 luglio 2023,
depositato il 13 luglio 2023, la Procura Regionale
evocava in giudizio la sig.ra X X onde
sentirla condannare al risarcimento della somma di
euro 15.156,73 (oltre rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese di giudizio), a titolo di
danno patrimoniale causato all'Agenzia delle Accise,
Dogane e dei Monopoli (di seguito anche solo ADM) -
Ufficio dei Monopoli per il Lazio, quale conseguenza
di asserite condotte illecite nella gestione delle
raccolte per il gioco "10eLotto".

2. Più in dettaglio, nel libello introduttivo si
rappresenta che l'azione muove dalla segnalazione che
la Procura erariale aveva ricevuto dall'Agenzia delle
Accise, Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli
per il Lazio, con nota del 29.12.2022 (prot. -----
) , in riferimento all'omesso riversamento alla
Società Lottoitalia S.r.l., società concessionaria

dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco del lotto, degli incassi per le settimane del 13.9.2022 e del 20.9.2022, quantificati in euro 15.156,73, riferibili alla ricevitoria RM -----, sita in Roma alla -----, in concessione alla convenuta X , come da contratto di affidamento del 19.12.2019.

3. Secondo quanto riferito nella segnalazione richiamata, le anomalie rilevate consistono nella realizzazione di una raccolta eccezionale per il gioco del "10eLotto" nella settimana contabile del 13.9.22 per un totale di euro 33.743,00, cifra che, al netto delle vincite convalidate e dell'aggio spettante al ricevitore, risultava superiore sia alla media settimanale delle scommesse, sia al deposito cauzionale prestato a garanzia degli impegni contrattuali di euro 6.500,00, a titolo di polizza fideiussoria da parte della Zurich Insurance Plc.

4. Con nota del 19.9.2022 (prot. -----) l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio richiedeva quindi alla convenuta la documentazione bancaria idonea ad attestare l'addebito sul conto corrente dell'importo di euro 8.861,82, relativi agli incassi della settimana del 13.9.2022, pena la sospensione dell'attività di raccolta delle giocate. A ciò faceva

seguito l'accertamento dell'omesso versamento della somma di euro 7.630,34 legata alla settimana contabile successiva del 20.9.2022.

5. Con provvedimento del 20.10.2022 (prot. -----), l'Ufficio provvedeva quindi alla revoca della concessione del lotto e all'incameramento del deposito cauzionale di euro 6.500,00, di cui euro 5.164,57 a titolo di penale per inadempimento degli obblighi contrattuali ed euro 1.335,43 a scomputo parziale del debito erariale di euro 16.492,16 (pari alla somma tra gli importi di 8.861,82 e 7.630,34 non riversati).

6. Al fine di recuperare l'ammontare del danno erariale segnalato, quantificato in euro 15.156,73 - nonché degli interessi maturati e calcolati in misura pari a una volta e mezzo il tasso degli interessi legali - l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio adottava l'ingiunzione di pagamento in via amministrativa prot. n. ----- in data 22.12.2022, attraverso la quale avviava, altresì, il procedimento per la riscossione coattiva, ai sensi del R.D. n.639/1910.

7. Da tale ricostruzione, l'atto di citazione ritiene che le richiamate condotte dolose o gravemente colpose, ascrivibili alla sig.ra X a titolo di agente contabile riscossore di somme di pertinenza erariale,

abbiano determinato il danno patrimoniale da mancata entrata per l'Amministrazione concedente, dovuto all'omesso riversamento delle giocate incamerate nelle due richiamate settimane, al netto delle vincite pagate e dell'aggio spettante al concessionario (8 per cento). A tale quota di danno, pari ad euro 15.156,73 vanno aggiunti rivalutazione ed interessi ex art. 33 co.2 L.724/1992 secondo cui, in caso di ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto, al soggetto inadempiente si applicano gli interessi nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale.

8. In data 20 novembre 2023 si è costituita in giudizio la convenuta; con la comparsa di risposta la difesa rappresenta che in data 15 novembre 2023 la sig.ra X provvedeva alla rateizzazione delle somme di cui all'atto di citazione, richiesta regolarmente accettata dall'Agenzia delle entrate e Riscossione. La rateizzazione costituisce riconoscimento di debito nei confronti dell'erario da parte della sig.ra X, la quale richiede pertanto la cessazione della materia del contendere.

9. All'odierna udienza di discussione, il Pubblico Ministero e la difesa della convenuta si sono richiamati agli scritti già versati in atti,

ribadendo le conclusioni già rassegnate per iscritto.

10. In esito alla discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come già esposto in parte narrativa, l'azione risarcitoria all'odierno esame si fonda sulla contestazione di condotte illecite nella gestione di una ricevitoria del lotto, ascritte alla sig.ra X nella qualità di gestore della stessa in virtù di uno specifico rapporto concessorio; da tali condotte sarebbe derivato, per l'ADM, un danno patrimoniale da mancata entrata, consistente nell'omesso riversamento degli incassi per l'emissione di biglietti del gioco "10eLotto" in due settimane contabili (quella del 13.9.2022 e quella del 20.9.2022).

2. Ad avviso di questa Sezione, la domanda risarcitoria risulta fondata e merita accoglimento. Ricorrono, infatti, tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale ossia: la sussistenza del rapporto di servizio tra soggetti agenti ed ente pubblico, le condotte attive o omissive ascrivibili ai convenuti, il danno attuale e concreto sofferto dal soggetto pubblico, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, nonché

l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

3. Quanto al rapporto di servizio, lo stesso è individuato, per la convenuta X , nella qualifica di agente contabile di diritto, ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 178 del R.D. n. 827/1924, assunta per effetto del rapporto concessorio relativo alla ricevitoria del lotto instaurato con l'ADM nel 2019.

4. In merito alle condotte, dal quadro offerto nell'atto di citazione emerge, con evidenza, la violazione degli obblighi gravanti sulla figura dell'agente contabile riscossore. In dettaglio, il rapporto di concessione della ricevitoria del lotto comporta, in capo al concessionario/gestore, l'adempimento di una serie di obbligazioni specifiche, in termini di rendicontazione e riversamento degli incassi dalle giocate, chiaramente delineati dalla normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al D.P.R. n. 303/1990 (e s.m.i.). In dettaglio, l'articolo 23 di tale decreto prevede che nel mercoledì successivo all'estrazione venga consegnato al raccoglitore, a cura del sistema informativo, il relativo estratto conto contenente: il numero e l'importo delle giocate; l'aggio, corrispondente all'importo delle giocate, di

spettanza del raccoglitore; il numero e l'importo delle vincite pagate; il numero e l'importo delle giocate rimborsate; l'importo netto da versare. In base al successivo art. 24, il versamento delle somme a debito del raccoglitore titolare della ricevitoria deve avvenire il giovedì della settimana successiva all'estrazione.

L'art. 25 statuisce, poi, che il giorno successivo al versamento, il raccoglitore deve inviare al competente ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal regolamento. Riconosciuto regolare l'estratto conto da parte dell'ispettorato compartimentale dei Monopoli, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento.

5. Rispetto al richiamato quadro regolamentare, dalla documentazione in atti risulta *per tabulas* come l'odierna convenuta non abbia adempiuto agli obblighi di versamento delle somme riscosse, a fronte dell'emissione dei biglietti del gioco "10eLotto".

6. L'inadempimento richiamato comporta, quale conseguenza causale diretta, la responsabilità patrimoniale dell'agente contabile; ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 827/1924, infatti, *"le mancanze, deteriorazioni, o diminuzione di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza, né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna. Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti e nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro e delle cose mobili"*.

7. Nel caso di specie, a ciò si aggiunge la previsione dell'art. 2 del contratto per la disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria, sottoscritto dalla sig.ra X , laddove si statuisce che il concessionario è patrimonialmente responsabile verso l'Erario per le somme riscosse.

8. Dall'esame del quadro probatorio non emergono

elementi che possano giustificare l'inadempimento degli obblighi di riscossione e versamento delle somme legate alle giocate presso la ricevitoria, imputandolo ad impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore. Risulta, invece, il contegno doloso della convenuta, la quale ha intenzionalmente contravvenuto ai chiari impegni legali e convenzionali di riversamento dei proventi riscossi dagli scommettitori (cfr. Corte conti, sez. giur. reg. Trentino-Alto Adige n. 45/2009), con omissioni che comportano un arricchimento personale della convenuta ed una speculare perdita patrimoniale per l'erario.

9. Quanto all'elemento del danno, il Collegio condivide la tesi della Procura erariale che ipotizza un pregiudizio da mancata entrata, quantificato in euro 15.156,73, cifra pari all'omesso riversamento delle giocate incamerate nelle due richiamate settimane, al netto delle vincite pagate e dell'aggio spettante al concessionario (8 per cento), nonché detratto l'importo di 1.335,43 già ottenuto attraverso l'incameramento del deposito cauzionale. La quantificazione trova fondamento nelle note predisposte dall'ADM e risulta, non solo non contestata, ma oggetto di atto di specifico

riconoscimento di debito da parte della difesa della convenuta nella memoria di costituzione in giudizio.

10. Non può essere sul punto accolta l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dalla difesa della convenuta, in ragione dell'accoglimento, da parte dell'Agenzia delle entrate, della richiesta di rateizzazione della somma dovuta, formulata dalla convenuta.

11. Al riguardo, questo Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile che non ritiene preclusiva la rateizzazione rispetto alla configurazione del danno.

La rateizzazione, infatti, oltre a costituire un riconoscimento del debito, non elimina (fino all'integrale pagamento) la concretezza ed attualità del danno (Corte conti, sez. giur. Marche n. 336/2021). Né, secondo la giurisprudenza contabile, l'esistenza di un titolo esecutivo, formatosi in sede civile, fa venir meno l'interesse al ricorso (Sez. App. Sicilia n. 131/2013, Sez. II App. n. 239/2020, Sez. III App. n. 18/2016), con il solo limite che in sede esecutiva il debitore non può essere chiamato a rifondere due volte lo stesso pregiudizio. Conseguentemente, l'eventuale adempimento da parte della sig.ra X , dei pagamenti scadenzati

secondo la tempistica prevista nel piano di rateizzazione accordato costituisce corretta esecuzione anche della presente sentenza.

12. In conclusione, la sig.ra X va condannata al risarcimento delle somme non riversate pari a euro 15.156,73 in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli. A tale somma vanno aggiunti gli interessi, dalla data del mancato versamento sino al deposito della presente sentenza, da calcolarsi, in base all'art. 33 della l. n. 724 del 1994, nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali. Sono altresì dovuti gli interessi come per legge a far data dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della convenuta come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità in epigrafe:

- accoglie la domanda di cui all'atto di citazione e, per l'effetto, condanna la sig.ra X X , come in atti generalizzata, al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli,

della somma di euro 15.156,73

(quindicimilacentocinquantasei,73); su detta somma sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'art. 33 della l. n. 724 del 1994 dalla scadenza del versamento delle somme contestate fino a quella di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo;

- condanna la sig.ra X X al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, c. 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di

informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di tutti i soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Angelo Maria Quaglini

Anna Bombino

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 23 gennaio 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 169,18 (centosessantanove/18).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente

